



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)



Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiosegreteria@comune.novara-di-sicilia.me.it - Tel. 0941 650954-5-fax. 0941 650030

Determinazione n° 28 del 30/12/2017

Reg. Gen. n° 573 del 30/12/2017

OGGETTO: Determinazione del fondo per la contrattazione decentrata - art. 31 CCNL del 22/01/2004 - ANNO 2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Premesso

CHE il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22/01/2004, si articola in risorse:

- decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 1/4/1999);

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile – è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale;

VISTI i pareri della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Sicilia, (deliberazioni n.415/2013/SS.RR./PAR e n. 212/2014/PAR) dai quali risulta che il fondo di cui all'art. 16 della L.R. n. 41/96 non può essere legittimamente previsto e deve essere eliminato in sede di costituzione del fondo in quanto con il comma 4-ter dell'articolo 3 della L.R. 7 del 11 maggio 2011, introdotto dalla L.R. n. 16 del 20 luglio 2011, è stata espressamente disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i Comuni a valere sul fondo per le autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'Ente, in seguito ai succitati pareri, ha già rideterminato il fondo per la contrattazione decentrata relative alle annualità precedenti eliminando la previsione di cui all'art. 16 della L.R. 41/96;

CONSIDERATO che:

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina delle spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- che particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA, a tal proposito, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/6/2011), inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che *...."si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascun anno, sulla base del confronto tra il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013 ha prorogato, anche per l'anno 2014, la decurtazione prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;

CONSIDERATO, dunque, che, a partire dall'anno 2015, la vigente formulazione dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010, non prescrive più l'apposizione di un tetto al fondo destinato alla contrattazione integrativa bensì il conteggio di una "minusvalenza fissa" pari alle riduzioni operate, nel periodo 2011/2014, al fine di rendere strutturali i risparmi di spesa relativi al personale;

VISTA la circolare n° 20 dell'8/05/2015 della Ragioneria Generale dello Stato che detta istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013 *"...a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

PRESO ATTO che, ai sensi delle novità introdotte dall'art. 1, comma 236, della legge n° 208/2015 (legge di stabilità 2016), *"a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione..... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*

VISTA la circolare n° 12 del 23 marzo 2016 con la quale il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale fornisce ulteriori istruzioni sulla contrattazione integrativa (scheda tematica 1.3) alla luce delle nuove misure di contenimento della spesa previste dalla succitata L. 208/2015: *"...per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n° 20/2015..... Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in serviziola stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite alle annualità precedenti oggetto di proroga legislativa) salvo verifica finale dell'effettivo andamento."*

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n° 75/2017 che così recita: - *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...."*;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 7/2017 che chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 13, comma 2, del D. Lgs n° 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art.1, comma 236, della legge 3 agosto 2015" e che *"a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura*

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”

DATO ATTO che in applicazione dei criteri sopra riportati la decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, comma 456, della L. 147/2015 ammonta a € 4.234,29

CHE per l'anno 2016 è stata operata l'ulteriore riduzione per una percentuale pari al 2,94% rispetto a quelle del 2015 in quanto, per effetto dell'intervenuta cessazione dal servizio dell'Arch. Carmelo Truscello (Cat. D/6) intervenuta a settembre 2016, la consistenza media del personale di quello stesso anno è risultata inferiore di 0,5 punti rispetto a quella del 2015

CHE invece, per l'anno 2017 nessuna cessazione dal servizio si è verificata sicchè non risulta applicabile per il predetto periodo alcuna ulteriore riduzione percentuale stante che la consistenza media del personale è rimasta del tutto invariata come dimostrato dal prospetto che segue:

consistenza media dipendenti **anno 2016**
dipendenti al 01/01/16 = n. 17
dipendenti al 31/12/16 = n. 16
media dipendenti anno 2016 = $n^{\circ} 33:2 = n^{\circ} 16,5$

consistenza media dipendenti **anno 2017**
dipendenti al 01/01/16 = n. 17
dipendenti al 31/12/16 = n. 16
media dipendenti anno 2016 = $n^{\circ} 33:2 = n^{\circ} 16,5$

TENUTO conto inoltre che, rispetto alle risorse stabili, l'art. 4 comma 2 del CCNL 1/4/1999 prevede che le stesse vengano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) del personale cessato che per l'anno 2016 è pari a € 0,00;

ACCERTATO che nel Fondo per il salario accessorio dell'anno 2017 sono state incluse tutte le risorse ivi compresa la RIA dei dipendenti cessati;

RITENUTO pertanto, costituire il Fondo in base alle regole contrattuali vigenti;

DATO atto che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs, 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

VISTO l'allegato prospetto contenente la specifica di tutte le voci comprese nel Fondo di Produttività 2016, come previste analiticamente dall'art. 31 del CCNL del 22/1/2004, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del principio contabile punto 5.2, lettera a) dell'All. n. 4/2 al D.Lgs n° 118/2011, secondo cui *“alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione del collegio dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio; e che..... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”*

VISTA la deliberazione del C.C. n° 14 del 11/05/2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Vista la Determinazione Sindacale n. 12 del 18/07/2016 di nomina formale del sottoscritto dr. Carmelo Calabrese quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto l'Ordinamento Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate

di costituire e determinare il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2017 secondo l'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, fatta comunque salva la loro verifica alla luce di novità legislative e circolari interpretative successive, in particolare per quelle riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche;

di quantificare il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2017 in complessivi € 64.851,86, oltre OO.RR., come risulta dal succitato allegato A, nel seguente modo:

- € 58.067,15 (art. 31, comma 2. del CCNL 2002/2003) di risorse stabili
- € 6.784,71 (art. 31, comma 2. del CCNL 2002/2003) di risorse variabili

- **di dare atto** che le risorse necessarie idonee all'attuazione del presente provvedimento, sono comprese negli stanziamenti del bilancio di previsione degli esercizi di rispettiva competenza;
- **di dare atto** che il presente provvedimento osserva i limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.
- **di pubblicare** copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Novara di Sicilia per opportuna pubblicità legale e di disporre il suo inserimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale del Comune;
- **di dare comunicazione** dell'avvenuta emissione del presente provvedimento e della sua pubblicazione al Sindaco, al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alle OO.SS. territoriali ed alle RSU.

Novara di Sicilia, lì 30 dicembre 2017



il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Carmelo Calabrese

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

A P P O N E

Il visto di Regolarità Contabile ed

A T T E S T A

che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.	Funz./Serv./Interv.	Importo	N°. Impegno	Data Impegno
Cap. 10180101 Art. 1				
Cap. 10180106 Art. 1				

Novara di Sicilia, li 30-12-2017



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
Dr. Carmelo CALABRESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal

_____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'
(art. 31, comma 2 CCNL 22.01.04)

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	€ -
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	€ -
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)	€ -
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 36.746,46
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ -
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	€ -
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996	€ -
I risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL	€ -
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi	€ -
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 e dal CCNL del 16.7.1996	€ 7.784,03
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 1.500.000 di cui all'art. 37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)	€ 1.549,37
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 2.052,15
Risorse connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione del piano di rientramento e delega delle funzioni	€ -
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 4 ccnl 1.4.99 - solo 3%	€ 104,00
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.	€ -
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 4.302,17
Incremento delle risorse dell'importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000 (importo calcolato fino al 31.12.2012)	€ 5.933,26
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 4.951,06
Ulteriore incremento delle risorse decentrate indicate nel comma 1, dello 0,50% (spesa del personale inferiore al 39% delle entrate correnti - ente non disestato o strutturalmente deficitario)	€ -
Ulteriore incremento, alle condizioni di comma 1, dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alta professionalità).	€ -
TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 63.422,50

RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'
(art. 31, comma 3 ccnl 22.01.04)

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	€ -
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	€ -
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (Fondo quantificato al netto di quello scaturente dall'art. 16 della L.R. 41/96 dichiarato inapplicabile con Parere Corte Conti Sez. Controllo della Regione Siciliana n° 415/2013/SS.RR/PAR) - ICI (emersione nuove partite e recupero evasione) € 2.500,00 e Incentivo progettazione UTC € 4,284,71 previa verifica	€ 6.784,71
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997. Tale importo può essere reso disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità	€ -
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.	€ -
Gli enti, possono verificare in sede di concertazione se esistono le condizioni finanziarie per destinare al fondo una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori	€ -
Risorse derivanti dagli accordi stipulati in applicazione dell'art. 5 del CCNL 5.10.2000	€ -
TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 6.784,71
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 4.510,42

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE DECURTAZIONI DEL FONDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	
riduzioni art. 9, comma 2/bis, D.L. 78/2010 riferite all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti (Corte Conti, Sez. reg. Ie Controllo Piemonte deliberazione n° 135/2016/PAR del 29/11/2016) determinate come da art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 e successiva Circolare RGS n° 20 del 08/05/2015 corrispondenti all'importo delle decurtazioni effettuate nel precedente periodo 2011/2014 e da applicarsi sul valore aggregato del FONDO del CCDIL Anno 2010 pari ad € 76.156,36 (€ 64.784,79 + € 11.371,57)	€ 4.234,29
Limite Fondo 2017 (dato aggregato) riferito al corrispondente tetto di spesa del Fondo 2010 decurtato delle sole riduzioni ex Legge 147/2013	€ 71.922,07
riduzioni art. 1, comma 236, Legge 208/2015 relativamente alla consistenza del personale in servizio nell'anno 2015 (Circolare MEF n° 12 del 23 marzo 2016) da applicarsi sul valore aggregato del Fondo 2010 già decurtato delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 - perc. 2,94%	€ 2.064,36
Limite Fondo 2017 (dato aggregato) riferito al corrispondente tetto di spesa del Fondo 2010 decurtato complessivamente sia delle riduzioni ex Legge 147/2013 che delle ulteriori riduzioni di cui all'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015	€ 69.857,71
sub-totale Fondo aggregato CCDIL 2017 (parte stabile + parte variabile)	€ 70.207,21
Limite Fondo 2017 (dato aggregato) riferito al corrispondente tetto di spesa costituito dall'ammontare complessivo del Fondo del CCDIL anno 2015	€ 70.216,21
Riconduzione Fondo 2017 all'importo massimo del Fondo 2015	<i>non ricorre la fattispecie</i>
Totale Fondo aggregato CCDIL 2017 al netto delle decurtazioni di legge	€ 69.857,71
Risparmi della disciplina dell'istituto della produttività anno precedente	€ -
Risparmi del fondo anno precedente (eventuale integrazioni 0,62%-0,50%-0,20% non effettuate)	€ -
Importo di parte stabile certificate dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione Contabile derivanti dal CCDIL dell'anno precedente (Parere ARAN prot. N. 23858 del 30.10.2012) utilizzabili in incremento delle risorse variabili successivamente per l'anno 2012 e non costituenti voci di aumento del Fondo della Contrattazione in armonia con quanto previsto dall'art. 9, comma 2/bis del D.L. 78/2010	€ -
TOTALE RISPARMI DISPONIBILI	€ -
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	€ 69.857,71

